

UNIONFIDI PIEMONTE IN LIQUIDAZIONE
LINEE GUIDA OPERATIVE SU GARANZIE IN BONIS
VARIAZIONI DI ELEMENTI DELLA GARANZIA

Avvertenze: La presente nota non sostituisce disposizioni normative, regolamentari o clausole pattizie, ma contiene esclusivamente indicazioni di carattere operativo. Ha natura provvisoria, sarà pubblicata sul sito web di Unionfidi www.unionfidi.com e sarà aggiornata in caso di necessità. Gli aggiornamenti saranno opportunamente identificabili. I destinatari sono liberi di valutare i contenuti in totale autonomia. Per approfondimenti e chiarimenti, si prega di contattare la funzione Legale di Unionfidi Piemonte o di scrivere a legale@unionfidi.com.

- **MITTENTE:** Unionfidi Piemonte, nella qualità di confidi garante.
- **DESTINATARI:** istituti di credito, quali finanziatori e creditori, beneficiari della garanzia.
- **FINALITÀ:** illustrare l’operatività concessa ad Unionfidi nei casi in cui PMI e banca reputino opportuno o necessario procedere alla variazione di uno degli elementi, soggettivi od oggettivi, della garanzia mutualistica, in conseguenza della variazione dei medesimi elementi nell’originaria operazione di finanziamento tra loro intercorsa.

Versione 2: variazioni rispetto alla versione 1 del 26/02/2018. § 1 aggiornato con cancellazione di eventi ormai superati e non più attuali; § 2 aggiornato con eliminazione di fattispecie che non possono più accadere; § 4.A modifica degli orientamenti del Fondo di Garanzia per le PMI; § 5 introdotto ex novo in conseguenza della legislazione emergenziale in periodo di pandemia Covid-19.

Versione 3: variazioni rispetto alla versione 1 del 10/07/2020. § 5 aggiornato con l’evoluzione della legislazione emergenziale.

SOMMARIO

§ 1. Premessa: il quadro normativo.....	1
§ 2. Variazioni delle operazioni di finanziamento: significato.	2
§ 3. Variazioni: impatto sulle garanzie del confidi.	3
§ 4. Variazioni: impatto su garanzie contro-garantite.	4
§ 5. Eccezione: le variazioni emergenziali (Covid-19).	6
§ 6. Contatti e corrispondenza.	8

§ 1. PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO.

Con provvedimento 24 luglio 2017 immediatamente diffuso al mercato (www.bancaditalia.it), reso noto sul sito internet dell’azienda (www.unionfidi.com) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2017, S.G. n. 194, Banca d’Italia ha revocato l’autorizzazione di Unionfidi all’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, disponendo successivamente la cancellazione dall’Albo degli intermediari finanziari. Il provvedimento non prevede l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività ⁽¹⁾. In questo contesto, Unionfidi deve ritenersi non autorizzato ad effettuare alcuna modificazione dei propri rischi di credito in corso: qualsiasi modificazione del rischio costituirebbe infatti –di per sé e seppur in modo parziale– una modalità di “esercizio dell’attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi”, attività priva di autorizzazione.

⁽¹⁾ V. art. 2487 c.c. richiamato espressamente dall’art. 113-ter TUB

§ 2. VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO: SIGNIFICATO.

Premessa generale è che si deve ragionare ed operare non *per controparte* (i.e. per azienda) ma *per transazione* (i.e. sulla base di ciascuna linea di credito garantita).

Inoltre, si chiarisce che la maggior parte delle situazioni si intendono riferite a rischi di credito c.d. *in bonis*, con esclusione quindi di quei rischi classificati *unlikely to pay* o, peggio, nella categoria *non performing*. Ipotesi del tutto residuali possono o potrebbero anche verificarsi in casi di *NPE* o di *NPL* e per tali casi si suggerisce di confrontarsi con Unionfidi.

Le variazioni del rischio di credito astrattamente ipotizzabili sono quelle che riguardano elementi soggettivi e/o oggettivi dell'operazione di finanziamento garantita dal confidi e che si riflettono, inevitabilmente, sulla garanzia. Tali elementi sono i seguenti:

1. il debitore garantito (es., accollo con liberazione del debitore originale, fusione di aziende, scissione di aziende, surrogazione nei mutui, ecc.)
2. l'importo inizialmente accordato / erogato;
3. la forma tecnica garantita o l'originale piano finanziario di esdebitazione (es. modifica del piano di ammortamento; trasformazione di linee di credito da un utilizzo ad un altro; ecc.)
4. la durata dell'operazione di finanziamento (es. moratorie di vario genere; modifiche delle date di scadenza dei finanziamenti; accordi di *stand still*; ecc.)
5. le eventuali garanzie collaterali (es., sostituzione o liberazione di fideiussori; riduzione o liberazione di pegni; acquisizione, riduzione o liberazione di ipoteche; ecc.)
6. il creditore beneficiario della garanzia di Unionfidi ⁽²⁾.

Ancorché non si tratti di un elemento dell'operazione di finanziamento, ma se ne dà conto in questo paragrafo per ordine sistematico, è inoltre ipotizzabile (quale astratto n. 7) il caso della variazione del confidi garante, i.e. la sostituzione di Unionfidi con altro soggetto o confidi, specie con riferimento a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine. Tale variazione potrà o potrebbe presentarsi con due diverse modalità:

- a) variazione del confidi garante **ad iniziativa congiunta di finanziatore e PMI**: per facilitare la sostituzione, Unionfidi si rende disponibile a valutare il rimborso della quota parte di commissioni nette (risconti calcolati *pro rata temporis*) commisurate al rischio non ancora corso, restituendo alla PMI, nel cui interesse fu rilasciata la garanzia, parte della cifra incassata; l'iniziativa per realizzare lo scopo che precede è onere dell'istituto finanziatore, in quanto beneficiario della garanzia;
- b) variazione del confidi garante **ad iniziativa di Unionfidi** (es. cessioni o cartolarizzazioni di crediti di firma, cioè di garanzie): la stessa dovrà ottenere il consenso del beneficiario della garanzia; in tal caso l'iniziativa è ad onere del confidi garante o del soggetto cessionario.

⁽²⁾ Per quanto possa apparire pleonastico, si chiarisce che il mutamento della ragione sociale dell'istituto originale beneficiario della garanzia o il suo coinvolgimento in operazioni societarie straordinarie di fusione o di incorporazione, dalle quali derivi la successione universale *ex lege* (e non *ex contractu*) di un nuovo soggetto nelle posizioni giuridiche attive e passive del vecchio soggetto, non costituisce variazione del beneficiario della garanzia

Tutte le variazioni sopra indicate comportano, direttamente o indirettamente, tre diverse conseguenze: (A) possono realizzare un **incremento del rischio di credito**, (B) oppure realizzano una **riduzione** del rischio di credito, ovvero (C) possono risultare **neutrali** rispetto al rischio di credito corrente. In presenza di una garanzia mutualistica, si tenga conto che:

- le variazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 combinate alla conseguenza A (incremento del rischio) costituirebbero una iniziativa propria della PMI, la quale, prima o dopo averla concordata con il finanziatore, dovrebbe farne apposita domanda al confidi, in quanto la variazione indicata, direttamente incidente sul rischio di credito, esporrebbe la PMI al pagamento di un conguaglio di commissioni, di cui la stessa deve essere trasparentemente portata a conoscenza ⁽³⁾ e deve quindi poter essere messa in grado di decidere in maniera consapevole;
- le variazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 combinate alla conseguenza B (riduzione del rischio) ⁽⁴⁾ costituiscono iniziativa autonoma di creditore o di terzi, iniziativa di cui indirettamente finisce per beneficiarne la garanzia di Unionfidi, stante il carattere della garanzia c.d. a perdita netta definitiva.

La fattispecie 6, cioè la variazione del beneficiario della garanzia, non può invece verificarsi senza l'esplicito consenso del confidi, concesso contrattualmente o *ad hoc* (altro e diverso discorso è la stessa variazione che avviene però in seguito a cessione od a cartolarizzazione, *pro-soluto*, di crediti deteriorati, tema che esula dalle presenti casistiche).

§ 3. VARIAZIONI: IMPATTO SULLE GARANZIE DEL CONFIDI.

Quanto segue ha significato su tutti i tipi di garanzia, sia su fondo rischi, che sul patrimonio. In ragione del quadro normativo (§ 1), **la variazione in aumento dei rischi di credito in corso di Unionfidi non è autorizzabile**. Viceversa, in tutti i casi di diminuzione del rischio di credito, essendo il confidi un soggetto passivo della variazione, si procederà semplicemente al ri-allineamento tra finanziatore e garante del rischio residuo.

Deve peraltro darsi conto in questa sede che, in linea generale – valutati i *pro* e i *contro* della vicenda oppure valutato il rapporto *cost / benefit* cui la variazione dà luogo – sono comunque percorribili le seguenti alternative:

- i. il creditore beneficiario dà corso alla variazione di rischio in autonomia, cioè senza comunicarla preventivamente al confidi; in tal caso, quando la variazione diverrà nota, Unionfidi ne prenderà atto, indicando a quali conseguenze si è andati incontro;
- ii. il creditore beneficiario dà corso alla variazione, comunicando ad Unionfidi la propria rinuncia alla garanzia (per es. perché il *quantum* garantito residuo si è così tanto ridotto da non giustificare più il mantenimento di una garanzia mutualistica).

⁽³⁾ Cfr. la disciplina della trasparenza e della correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti.

⁽⁴⁾ Esempio di fattispecie 2.2 una variazione dell'accordato in riduzione; esempio di fattispecie 2.5 una variazione delle garanzie collaterali in aumento per ingresso di nuovo fideiussore, terzo datore di pegno, acquisizione di ipoteca volontaria, ecc.

È infatti plausibile ipotizzare il ricorso a queste ultime alternative quando vi sia la necessità di soddisfare nel minor tempo possibile interessi propri (ad es. evitare il deterioramento del credito, oppure facilitare ipotesi di rientro in breve tempo, oppure poter cogliere velocemente opportunità transattive, ecc.), e per altro verso, interessi del cliente stesso ⁽⁵⁾, che appaiano maggiori del controvalore economico residuo della garanzia.

SUGGERIMENTO OPERATIVO

- § 2, variazioni 1-6: a prescindere se vi sarà aumento, diminuzione o indifferenza di rischio, comunicare sempre ad Unionfidi la circostanza, sapendo tuttavia che il confidi non potrà concedere il consenso ad alcuna variazione in aumento.
- § 2, variazione 7 a): si rammenta la disponibilità di Unionfidi a facilitare l'operazione, nei limiti di quanto illustrato.
- § 2, variazione 7 b): il beneficiario della garanzia nulla deve fare, in quanto l'onere ricade sul confidi o sul terzo cessionario.

§ 4. VARIAZIONI: IMPATTO SU GARANZIE CONTRO-GARANTITE.

Unionfidi ha utilizzato molteplici strumenti di contro-garanzia, le cui discipline non sono omogenee, né sovrapponibili. In ogni caso, la casistica di garanzie contro-garantite o altrimenti agevolate si aggiunge a quanto indicato in precedenza (§ 3), ma non ne costituisce eccezione. In altre parole, la presenza di un'agevolazione pubblica sotto forma di contro-garanzia arricchisce la fattispecie astratta delle variazioni, ma non la modifica.

Ancorché l'informazione possa non essere registrata nei sistemi informatici del finanziatore e beneficiario della garanzia, si tenga conto che ciascun soggetto è comunque al corrente di eventuali regimi agevolativi di cui fruisce la garanzia di Unionfidi, dato che tali regimi, quanto meno dall'anno 2003, sono sempre indicati sul certificato di garanzia. Ove necessario, Unionfidi è in grado di documentare la sopravvivenza o l'avvenuta cessazione di tali regimi.

Fatta eccezione per il Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Banca del Mezzogiorno - MCC SpA, e per il Fondo di Garanzia Regionale per le PMI, gestito da Fincalabra SpA, nessuno strumento di contro-garanzia o agevolativo cui ha avuto accesso Unionfidi, tutt'oggi presente e valido, prevede l'esplicito consenso, né preventivo, né successivo, del soggetto contro-garante alle sei (6) possibili variazioni soggettive od oggettive di cui al § 2.

Da tale osservazione, discendono le casistiche A e B.

⁽⁵⁾ Si tenga conto che non tutte le variazioni di elementi soggettivi ed oggettivi di un'operazione di finanziamento, che non siano state preventivamente comunicate al confidi e successivamente seguite da omologa variazione dei medesimi elementi della garanzia effettuata dal confidi, rendono di per sé invalida (nulla, annullabile, inefficace, estinta) la garanzia di Unionfidi. La disciplina di riferimento si trova nelle convenzioni di garanzia. Laddove tale disciplina fosse assente, suppliscono i principi del diritto italiano. In ogni caso, occorre sempre tener a mente la presenza di eventualmente diverse discipline, rispetto a quelle delle convenzioni di garanzia, dettate per le agevolazioni pubbliche sotto forma di controgaranzie, a cui la garanzia del confidi dovesse risultare legata.

A. Agevolazioni del Fondo di Garanzia per le PMI (nazionale e della regione Calabria)

Le disposizioni di questi fondi prevedono che ci si attivi attraverso domande *ad hoc* per le quali è, in genere, necessario attendere comunicazione di riscontro del contro-garante. Unionfidi è quindi tenuto a comunicare / descrivere all'ente contro-garante la richiesta di variazione dell'operazione di finanziamento e, di riflesso, ad informare che il soggetto finanziatore procede (*rectius*, dovrebbe procedere) ad una variazione di garanzia. Alla documentazione così inviata, tuttavia, Unionfidi allegnerà una propria comunicazione di non poter concedere la variazione richiesta, se in aumento di rischio.

Alla data della versione 1 delle presenti Linee guida (febbraio 2018), non erano noti gli orientamenti operativi dei gestori dei due contro-garanti. Nel frattempo, è diventato chiaro che una richiesta di variazione accompagnata da comunicazione negativa di Unionfidi **non** viene accolta dal Fondo (Centrale), mentre non è giunta ad Unionfidi alcuna richiesta di variare una garanzia contro-garantita dal fondo regionale e resta dunque sconosciuto l'orientamento del gestore Fincalabra.

SUGGERIMENTO OPERATIVO

- **Fondo "Centrale"**: si mantiene il suggerimento di avviare l'*iter* informativo in quanto, quand'anche il finanziatore decida di procedere ugualmente alla variazione –nonostante sappia che il confidi non può seguirlo nella variazione e che il Fondo si uniformerà alla decisione del confidi – il contrasto da gestire in caso di deterioramento del credito non è tra quelli previsti come causa di inefficacia della contro-garanzia ed è quindi tutto da verificare se – giunti all'escussione *per saltum* secondo le regole del *double default*– la controgaranzia potrà non essere liquidata. Diversamente, in caso di *iter* informativo del tutto omesso, sarebbe pressoché certo l'avvio di un procedimento di inefficacia.
- **Fondo Regionale**: si mantiene il suggerimento di avviare l'*iter* informativo, anche se Unionfidi lo inoltrerà al gestore con propria dichiarazione di impossibilità, e rimanere in attesa dell'esito.

Va tuttavia sempre considerato che, se il soggetto finanziatore procede con la variazione e l'esdebitazione fosse poi totale, non ci sarebbe alcuna conseguenza, in quanto la garanzia (e la contro-garanzia), si estinguerebbe fisiologicamente con il rimborso del finanziamento.

B. Tutte le altre agevolazioni.

Le disposizioni delle altre contro-garanzie o agevolazioni cui ha avuto accesso Unionfidi prevedono la gestione attraverso rendicontazione unilaterale obbligatoria del confidi. Anche in tal caso sono ignoti gli orientamenti dei gestori di tali regimi, ma si può ragionevolmente confidare che non vi saranno conseguenze. Le singole discipline di riferimento non citano mai, infatti, l'eventualità di una invalidità o inefficacia, neppure astratta.

SUGGERIMENTO OPERATIVO

In questi casi il finanziatore comunica ad Unionfidi, il quale provvederà a rendicontare all'ente contro-garante. Non si prevedono repliche (i.e. nulla cambia rispetto al passato).

Si consideri, inoltre, quanto segue:

- se l'esdebitazione sarà totale, non ci saranno conseguenze in quanto la garanzia si estingue (e con essa la contro-garanzia);
- se l'esdebitazione si interrompe ed il credito deteriora, si potranno produrre disallineamenti tra debito bancario, perdita garantita e perdita contro-garantita, la cui soluzione non siamo in grado di identificare a priori ma, in definitiva, tutto dovrebbe ridimensionarsi ad un modesto problema di *quantum*.

§ 5. ECCEZIONE: LE VARIAZIONI EMERGENZIALI (COVID-19).

[MISURE EMERGENZIALI INIZIALI]

Fatta salva una diversa indicazione proveniente da Organi di Vigilanza o da enti competenti che Unionfidi provvederà tempestivamente a comunicare, il confidi ha ritenuto di poter interpretare che la legislazione emergenziale, proprio per tale sua caratteristica, possa sottrarsi a quanto indicato nel § 1 ed anche derogare dall'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182-*bis* e 182-*septies*, L. Fall., omologato dalla sezione fallimentare del Tribunale di Torino con decreto del 3 marzo – 22 aprile 2020.

In ragione di quanto precede, saranno pertanto agevolate le misure di sostegno al credito e nello specifico, in considerazione del portafoglio residuo di garanzie *in bonis* (Categoria D dell'Accordo), le sospensioni richieste ai sensi dell'art. 56, co. 2, lett. c) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27.

Resta tuttavia inteso che il prolungamento della durata temporale della garanzia non muta di per sé gli elementi fondamentali dell'Accordo, cosicché tale sospensione non potrà modificare clausole già definite, né comunque aggravare la posizione di Unionfidi, in considerazione della completa disciplina data in sede di Accordo alle garanzie non deteriorate.

SUGGERIMENTO OPERATIVO

In caso di sospensioni trattate individualmente, l'istituto di credito trasmette ad Unionfidi quattro [4] documenti: (1) richiesta di sospensione della PMI all'istituto, (2) auto-certificazione della PMI conforme al DPR 445/2000, *i.e.* munita di documento di identità del firmatario, (3) delibera e/o comunicazione della banca alla PMI, ove prevista o eseguita, (4) copia del piano di ammortamento aggiornato. Il confidi registra le variazioni nei sistemi informativi, ritenute valide a tutte gli effetti, e le comunica all'eventuale contro-garante.

In assenza di detti documenti, non è possibile eseguire le variazioni, né le comunicazioni al contro-garante, e si ricorda –ad ogni buon conto– che la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 56, comma 4, d.l. 18/2020 è verifica di esclusiva competenza della banca finanziatrice, che sarà onerata a darne documentata evidenza (quinto documento) nel caso in cui il credito dovesse in seguito deteriorare e dovesse diventare necessario avviare l'attivazione e poi l'escussione della garanzia.

In caso di sospensioni trattate cumulativamente, Unionfidi può senz'altro accordare all'istituto questo tipo di operatività, a condizione tuttavia che le informazioni fornite massivamente

consentano di gestire le variazioni delle singole linee di credito su base individuale (criterio *per transazione*). L'elenco deve essere inviato mediante file di Excel.

La gestione cumulativa implica che l'istituto si assuma la responsabilità di fornire i cinque [5] documenti sopra indicati, nel caso in cui il credito dovesse in seguito deteriorare e dovesse diventare necessario avviare l'attivazione e poi l'escussione della garanzia.

[EVOLUZIONE DELLE MISURE EMERGENZIALI]

Il termine di sospensione è stato in seguito esteso, una prima volta ⁽⁶⁾ sino al 30 gennaio 2021 ed una seconda volta ⁽⁷⁾ sino al 30 giugno 2021. Lo Stato ha disciplinato le due estensioni in maniera automatica ovvero, dopo che la PMI ha esercitato l'iniziale facoltà, l'estensione della sospensione opera automaticamente, fatta salva l'espressa rinuncia del debitore.

La gestione operativa delle garanzie non contro-garantite è immutata: se l'istituto di credito non comunica l'espressa rinuncia all'estensione della PMI debitrice, la data di scadenza della garanzia slitterà *pari passu* automaticamente.

La gestione operativa delle garanzie contro-garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI risulta invece diversa nel tempo.

Quanto alla prima estensione, con email del 18/09/2020 il Fondo ha reso noto di gestire le conseguenze dell'estensione in maniera automatica (cioè come da disciplina dello Stato) e, pertanto, non è previsto lo svolgimento di alcuna attività, ovviamente fatta salva l'espressa rinuncia della PMI, che in tal caso va comunicata al confidi e da questi al Fondo.

Quanto alla seconda estensione, con email del 19/01/2021 il Fondo ha invece reso noto che le operazioni interessate sono soggette **ad espressa conferma** da parte dell'istituto di credito, il che –in altre parole– significa attestare che l'istituto non ha ricevuto alcuna indicazione che la PMI intende rinunciare alla sospensione delle rate. Ove sia così, l'istituto deve, dunque, comunicare ad Unionfidi che la sospensione delle rate è tuttora in corso e, a propria volta, il confidi deve trasferire la comunicazione al Fondo.

È fondamentale che la comunicazione dell'istituto mostri perfetta aderenza e consequenzialità tra le informazioni precedenti e quelle odierne, inclusa la periodicità delle rate (mensili, trimestrali, quadrimestrali, semestrali, annuali o altro) ⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ Art. 65, d.l. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni da L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽⁷⁾ Art. 1, commi 248-250, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

⁽⁸⁾ Se l'estensione della sospensione sino al 30 giugno 2021 non sarà espressamente confermata, si produrrà il seguente effetto: mentre il rimborso del debito continua ad essere sospeso in banca e la sua scadenza si protrae nel tempo, la durata della contro-garanzia riprenderà il naturale decorso e, in caso di futura, possibile attivazione della contro-garanzia del Fondo secondo la disciplina del c.d. double default, emergeranno distonie tra la data di scadenza dell'operazione in banca e la data di scadenza dell'operazione registrata al Fondo. Non sappiamo indicare con quali conseguenze, ma le stesse sono presumibili.

SUGGERIMENTO OPERATIVO

Non è requisito obbligatorio, ma si segnala l'opportunità che l'istituto di credito generi il nuovo piano di ammortamento, con le nuove date di scadenza delle rate ed eventuali cifre, conservando agli atti del fascicolo tale documento per eventuali future necessità.

§ 6. CONTATTI E CORRISPONDENZA.

La soluzione di dubbi o problemi riguardanti posizioni, lo scambio di informazioni e/o di documenti avviene telefonicamente al n. 011 / 2272-411, via posta ordinaria o via e-mail a legale@unionfidi.com.

Ove linee guida interne dell'istituto di credito non consentano modalità semplificate, quanto precede avviene mediante posta raccomandata all'indirizzo della sede, Via Vincenzo Vela 23, 10121 Torino, o via pec a unionfidi@unionfidi.legalmail.it, tenendo tuttavia conto che l'invio deve obbligatoriamente provenire da omologo indirizzo pec, dato che il *provider* della pec di Unionfidi non consegna una e-mail semplice.